

Quesito n. 38)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

Si fa riferimento al DISCIPLINARE DI GARA, cap. 11) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, PUNTO 11.1, capoverso “In merito al punto C” ove al secondo periodo è scritto: “Il possesso del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto di contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto darà luogo all’attribuzione di 5 punti”

Si chiede di precisare cosa si intende per “valore delle forniture o prestazioni” dato che il contratto è per lavori. In particolare, facendo preliminarmente presente che il marchio ECULABEL (e altre certificazioni ambientali) riguarda “prodotti”, si chiede di precisare se, per avere diritto al punteggio, il marchio di qualità ecologica sia da possedersi per il 30% del valore dei prodotti base impiegati ovvero sia sufficiente dichiarare/dimostrare l’intenzione di usare prodotti con il marchio ecologico nel 30% del valore delle lavorazioni in gara, senza curarsi del “peso economico” del prodotto marchiato all’interno della singola voce di Elenco Prezzi - Computo metrico estimativo.

La richiesta è motivata dalla impossibilità di desumere dalla documentazione progettuale (precisamente nelle voci di Elenco prezzi – Computo metrico estimativo) il valore dei prodotti base.

.....”

RISPOSTA

In relazione ai termini “ai beni o servizi” e “forniture o prestazioni”, il quesito è superato dalla risposta ai quesiti n. 20 e n. 26, che precisano che l’uso di detti termini sia un refuso e pertanto che il possesso di un marchio è da intendersi in relazione ai soli lavori.

Per quanto concerne il valore da prendere in considerazione, come già precisato nel quesito n. 26, è pari al 30 per cento (30%) del valore dei lavori.

Si rinvia inoltre alla risposta al quesito n. 20, la quale già prevede l’ampliamento dei marchi ecologici utilizzati e conseguentemente è ammesso l’utilizzo delle tre tipologie di certificazioni ambientali possibili al fine del Green Procurement (Tipo I, II e III).

Modena 26/03/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Luca Biancucci